

STATUTO DELLA FONDAZIONE DEL PATRIZIATO DI PREONZO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

Sotto la denominazione "Fondazione del Patriziato di Preonzo" (in seguito Fondazione) è costituita una fondazione a' sensi degli articolo 80 e seguenti CCS e del presente statuto.

ARTICOLO 2 SEDE

La Fondazione ha sede a Preonzo al seguente recapito postale: presso Ufficio patriziale di Preonzo, 6523 Preonzo..

ARTICOLO 3 DURATA

L'attività della fondazione ha durata illimitata, sussistendo i presupposti finanziari e le condizioni d'incremento del capitale di cui al presente statuto.

ARTICOLO 4 SCOPO

Gli scopi della Fondazione sono:

- premiare il conseguimento di un titolo di studio, di regola ottenuto alla conclusione del primo ciclo scolastico post obbligatorio;
- finanziare una serata ricreativa annua nel corso della quale si procede all'assegnazione dei premi;
- favorire lo spirito viciniale e l'interessamento delle fasce giovanili alle attività patriziali.

Può altresì premiare altre eventuali attività in campo sportivo e culturale.

ARTICOLO 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un capitale iniziale complessivo di fr. 50'000.-- già vincolato allo scopo dal Patriziato di Preonzo nell'assemblea del 4 dicembre 2003.

Le fonti d'incremento sono costituite da:

- gli interessi maturati sul patrimonio;
- un contributo annuale ricorrente del Patriziato fissato a norma del relativo regolamento di applicazione
- di ogni lascito o donazioni indirizzate alla Fondazione;
- da ogni altro introito riferibile alla Fondazione.

ARTICOLO 6 GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

La gestione finanziaria é fondata sui principi giuridici e tecnici che reggono la tenuta della contabilità di genere commerciale. I conti d'esercizio e patrimoniale devono essere allestiti in modo tale che possano evidenziare a qualsiasi stadio le risultanze del movimento d'esercizio e la consistenza patrimoniale, nonché la loro attendibilità riferita alla reale situazione.

La gestione finanziaria deve assolutamente rispecchiare gli scopi statuari.

I conti sono tenuti con riferimento all'anno civile e il bilancio patrimoniale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

- ❖ Il Consiglio di fondazione e
- ❖ l'Ufficio di revisione.

ARTICOLO 8 IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di fondazione è composto da 5 membri patrizi di Preonzo; la loro prima designazione è di competenza dell'Ufficio patriziale; il rinnovo avverrà per cooptazione. Di regola i componenti il Consiglio di fondazione sono gli stessi membri dell'Ufficio patriziale di Preonzo in carica.

Il Consiglio di fondazione:

- designa tra i suoi membri un presidente, un vicepresidente e un segretario; al suo interno si deciderà in merito alla rappresentanza e al diritto di firma, ritenuto che sia adottato il sistema della firma collettiva a due;
- si riunisce almeno una volta ogni anno su convocazione del presidente o quando almeno un terzo dei membri lo richiede;
- può deliberare validamente se tutti i suoi membri sono stati convocati almeno 48 ore prima della riunione e se intervengono alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, riservato l'articolo 14; in caso di parità la votazione va ripetuta; sussistendo la parità decide definitivamente il voto del presidente;
- può adottare decisione mediante circolazione degli atti; in tal caso è necessario il consenso unanime;
- tiene un processo verbale delle discussioni e delle deliberazioni, che deve essere letto e approvato seduta stante e sottoscritto dal presidente e dal segretario;

ARTICOLO 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Al Consiglio di fondazione spettano le seguenti competenze:

- a) amministrare il fondo secondo gli scopi statutari;
- b) decidere le concessioni dei premi secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- c) approvare i conti annuali allestendo un resoconto da sottoporre per informazione all'assemblea patriziale ordinaria;
- d) definire i diritti di rappresentanza e di firma;
- e) nominare l'Ufficio di revisione.

ARTICOLO 10 BENEFICIARI

Hanno diritto al premio tutti i giovani patrizi di Preonzo, residenti in Svizzera:

- a) che hanno acquisito lo statuto patriziale per filiazione o concessione;
- b) che hanno optato per il patriziato della madre entro l'anno dal compimento del 18esimo anno di età;

Il consiglio di fondazione può concedere il premio anche a:

- c) **giovani non patrizi di cittadinanza svizzera, domiciliati a Preonzo, che convivono con almeno uno dei genitori di cittadinanza patrizia;**
- d) **giovani non patrizi di cittadinanza svizzera, domiciliati a Preonzo, che convivono con almeno uno dei due genitori, residente ininterrottamente a Preonzo da almeno 10 anni.**

ARTICOLO 11 AMMONTARE DEL PREMIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

L'ammontare del premio è fissato nel relativo regolamento di applicazione. Il beneficiario ha il diritto di ricevere un solo premio nell'intero curriculum scolastico. Condizioni:

- a) Il premio viene assegnato a coloro che documentano il conseguimento, con una richiesta *al Consiglio di fondazione, di un* titolo professionale o diploma di scuola riconosciuto dal Cantone, allegando una copia dell'attestato (scuola obbligatoria esclusa);
- b) la richiesta deve essere presentata entro 2 (*due*) anni dalla data dell'ottenimento del certificato di cui al punto a).
Trascorso questo termine il diritto alla percezione decade definitivamente;
- c) in deroga al punto b) precedente, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente statuto, la richiesta è ammessa retroattivamente per i titoli scolastici o professionali conseguiti dal 1. gennaio 2001 (inizio nuovo millennio);
- d) titoli universitari o altri diplomi di scuole superiori equipollenti non danno diritto alla percezione del premio.

ARTICOLO 12 UFFICIO DI REVISIONE

L'Ufficio di revisione si compone di 3 membri; esso è designato dal Consiglio di fondazione, che può anche decidere di attribuire specifico mandato a una persona giuridica o Società di revisione qualificata. Di regola i componenti l'Ufficio di revisione sono scelti fra i membri della Commissione gestione patriziale in carica.

ARTICOLO 13 DECISIONI

Le decisioni del Consiglio di fondazione sono inappellabili.

ARTICOLO 14 MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche statutarie spettano all'Autorità cantonale competente su proposta adottata dal Consiglio di fondazione.

ARTICOLO 15 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Qualora gli scopi della Fondazione dovessero divenire irraggiungibili, la Fondazione sarà sciolta e il patrimonio sarà devoluto al Patriziato di Preonzo.

ARTICOLO 16 REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

E' istituito un regolamento di applicazione del presente statuto. Il regolamento di applicazione e ogni successiva relativa modifica devono essere ratificati dall'assemblea patriziale di Preonzo.

ARTICOLO 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore, espletate tutte le pratiche giuridiche e amministrative, non appena la delibera assembleare sarà cresciuta in giudicato, in data 1. gennaio 2004.

FONDAZIONE DEL PATRIZIATO DI PREONZO

Il Presidente:

Marco Genazzi

Il Segretario:

Adriano Genazzi